

Illegittima la revoca della qualifica di P.S.

Accolto il ricorso cautelare di un agente locale a cui è stato revocato lo status di Pubblica Sicurezza. Per il Tribunale Amministrativo Regionale si tratta di revoca ingiustificata

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia con l'ordinanza n. 92/2021 accoglie la domanda cautelare avanzata da un agente della polizia locale, disponendo la sospensione dell'esecuzione del provvedimento con cui il Prefetto ha disposto nei suoi confronti la revoca della qualifica di Pubblica Sicurezza.

Agente chiede annullamento e sospensione provvedimento di revoca

L'Agente si rivolge al Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero dell'interno e nei confronti dell'Unione Insieme sul Serio per chiedere l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento sopra menzionato e della nota citata dal provvedimento prefettizio, atto presupposto dello stesso, il cui contenuto è ignoto e con il quale il Presidente dell'Unione Insieme sul Serio ha chiesto la revoca della qualifica di Pubblica Sicurezza della ricorrente.

Richiesta di annullamento e sospensione che la ricorrente estende anche a ogni altro atto presupposto successivo o collegato a quello principale, anche se il contenuto le è ignoto.

Revoca ingiustificata, l'Agente presenta tutti i requisiti

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia accoglie il ricorso cautelare perché rileva la sussistenza di profili di *fumus boni iuris* ritenendo che nessuna delle circostanze evidenziate nella nota del Presidente dell'Unione Insieme sul Serio che ha disposto la revoca della qualifica di Pubblica Sicurezza sembra in questa fase giustificare la perdita dei requisiti previsti dall'articolo 5 comma secondo della Legge n. 65/1986 per attribuire la qualifica di "Pubblica Sicurezza" all'agente.

Ma cosa dice il testo dell'articolo menzionato al comma secondo?

La disposizione elenca semplicemente i requisiti di cui il Prefetto deve tenere conto per attribuire il titolo di agente di "Pubblica Sicurezza" e la cui assenza comporta la perdita della qualifica ovvero:

- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia chiarisce che il ricorso merita di essere accolto anche perché la ricorrente ha contestato le circostanze dedotte dal Presidente dell'Unione con argomenti sufficientemente documentati tanto è vero che le azioni contro la stessa sono state archiviate. Solo l'esonero alla formazione al tiro è rimasto in piedi fino al 31 dicembre 2020 anche se la stessa è stata ritenuta idonea a dette mansioni.

Il Tribunale Amministrativo Regionale evidenzia infine che le ragioni e la circostanza per la quale si è deciso che la ricorrente non debba più rivestire la qualifica di Pubblica Sicurezza non sono state documentate dalla Pubblica Amministrazione contrariamente alla ricorrente, che ha fornito un principio di prova.

Ha pronunciato la seguente ordinanza per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento del Prefetto di omissis

- della nota n. -omissis-, citata nel predetto provvedimento prefettizio quale atto presupposto e allo stato attuale ignota nel suo contenuto, con cui il Presidente dell'Unione Insieme sul Serio avrebbe chiesto la revoca della -omissis-di Pubblica sicurezza;

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché di contenuto incognito per la ricorrente, nelle parti in cui conferma/statuisce la revoca/annullamento del predetto status di - omissis-.

Considerato che, all'esito dell'esame cautelare, il ricorso presenta apprezzabili profili di fumus boni iuris, atteso che:

a) nessuna delle circostanze evidenziate dal Presidente dell'Unione nell'istanza del 7 settembre 2020 sembra comportare la perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 comma secondo, legge n. 65/1986 per l'attribuzione della -omissis-di pubblica sicurezza;

b) le stesse circostanze dedotte dal Presidente dell'Unione nella predetta istanza sono state contestate dalla parte ricorrente con argomenti sufficientemente documentati, tenuto conto che:

-il-OMISSIS-è stato archiviato in data 16 settembre 2020 (-omissis-);

-il -omissis-è stato parimenti archiviato con provvedimento del 23 novembre 2020 (-omissis-);

-l'esonero dalla formazione al tiro è stato richiesto solo temporaneamente sulla base di -omissis- che, pur attestando l'idoneità alle mansioni della ricorrente, prescriveva che la medesima non fosse "-omissis-) fino al 31/12/2020" (-omissis-depositati il 9.3.2021);

-la circostanza che la medesima non sia più impiegata dall'Unione in servizi che richiedono il possesso della qualifica di P.S. non è stata documentata dall'Amministrazione e, per contro, è stata contestata dalla parte ricorrente attraverso allegazioni fornite, quanto meno, di un principio di prova, e che andranno approfondite nella sede di merito (-omissis depositato il 9.3.2021);

Ritenuto, alla luce di tali considerazioni, che sussistano i presupposti per la concessione della domanda cautelare, con la conseguente riassegnazione interinale della -OMISSIS-di pubblica sicurezza, e i relativi effetti ripristinatori e conformativi sul rapporto di servizio in corso, e che le spese della presente fase debbano essere regolate secondo il principio generale di soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima);

a) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato;

b) fissa l'udienza pubblica per la trattazione del merito per il giorno 23 marzo 2022;

c) condanna il Ministero dell'Interno e l'Unione Insieme sul Serio, in solido tra loro, a rifondere alla parte ricorrente le spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a dare comunicazione alle parti.